



COMUNE DI CAVALLERLEONE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO „

PER LA CONCESSIONE

AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE

CIRCHI EQUESTRI E DELLE ATTIVITA'

DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con D.C.C. n. 29 del 25 novembre 2014

I N D I C E

- Art. 1. Ambito di applicazione**
- Art. 2. Gestione delle aree da parte dei concessionari**
- Art. 3. Divieto di occupazione abusiva delle aree**
- Art. 4. Obblighi**
- Art. 5. Oneri del Concessionario**
- Art. 6. Imprese di nazionalità straniera**
- Art. 7. Limitazione dei suoni**
- Art. 8. Termini di presentazione di istanze**
- Art. 9. Modalità di presentazione dell'istanza**
- Art. 10. Manifestazioni ricorrenti**
- Art. 11. Manifestazioni occasionali**
- Art. 12. Organico funzionale**
- Art. 13. Attività complementari**
- Art. 14. - Attrazioni novità**
- Art. 15. Assegnazione delle aree – Criteri**
- Art. 16. Assegnazione delle aree – Requisiti e Graduatoria**
- Art. 17. Assegnazione delle aree – Obblighi**
- Art. 18. Assegnazione delle aree – Lista d'attesa**
- Art. 19. Cambio di attrazione**
- Art. 20. Sanzioni**
- Art. 21. Pubblicità del Regolamento**
- Art. 22. Casi non previsti dal presente Regolamento**
- Art. 23. Rinnovo dinamico**
- Art. 24. Entrata in vigore**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, previsto dall'art. 9 della Legge 18/03/1968 nr. 337 detta le modalità di concessione delle aree comunali destinate per l'installazione ricorrente od occasionale di circhi equestri e di attività dello spettacolo viaggiante.

L'elenco delle aree comunali come sopra destinate è stabilito con apposita deliberazione, dalla Giunta Comunale ed è da questa aggiornato almeno una volta l'anno. Se non aggiornato si deve intendere confermato ad ogni effetto.

Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente Regolamento che disciplina anche l'impianto di padiglioni dolciari, gastronomiche simili, quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e per le medesime circostanze in cui avviene quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

ART.2 - GESTIONE DELLE AREE DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nessuna modifica o alterazione deve essere apportata all'area in concessione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Detta area deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata in uso al concessionario al quale, in ogni caso, fa carico di provvedere al ripristino del suolo anche se questo è stato modificato o alterato dietro apposita autorizzazione.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione dell'art. 20, il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari al spese del concessionario ai sensi dell'art. 38 Legge 8/6/1990 n. 142.

ART. 3 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DELLE AREE

E' assolutamente vietata l'occupazione delle aree di cui trattasi senza aver ottenuto l'autorizzazione. L'eventuale trasgressore dovrà lasciare libera l'area non appena invitato a farlo, fatta salva, in ogni caso, l'immediata applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa prevista dall'art.20.

ART.4 - OBBLIGHI

Il concessionario dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e provvedere al versamento della relativa tassa secondo il disposto d.lgs.15/11/1993 nr. 507 e s.m.i.

ART. 5 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese relative alla concessione per bolli, stampati, ispezioni sopralluoghi, collaudi degli impianti ecc., sono a carico dei concessionari.

La mancata dimostrazione di avvenuto versamento prescritta cauzione importa la perdita di ogni diritto ad installare ed esercitare impianti sull'area richiesta.

ART. 6 - IMPRESE DI NAZIONALITÀ STRANIERA

Le imprese di circhi equestri, delle arene acrobatiche e delle singole attività dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del Regolamento e al possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 Legge n. 337/1968.

Inoltre le predette imprese devono dimostrare di aver ottenuto il permesso di soggiorno e di essere in regola con ogni altra disposizione di legge vigente.

ART. 7 - LIMITAZIONE DEI SUONI

In occasione di installazione di qualsiasi impianto dello spettacolo viaggiante l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica, nonché di ogni altro rumore non strettamente necessario per l'esercizio delle varie attività, deve essere del tutto moderato e limitato esclusivamente dalle ore 15,00 alle ore 24,00 salvo deroghe espressamente disposte dall'Amministrazione.

In particolare ove l'esercizio delle attività spettacolistiche abbia a svolgersi nelle immediate vicinanze di luoghi destinati a culto, ovvero tradizionali manifestazioni religiose abbiano ad essere effettuate nelle immediate vicinanze delle attività spettacolistiche di cui trattasi, l'uso degli apparecchi sonori è interdetto per un lasso di tempo strettamente indispensabile per consentire la tranquilla esplicazione delle funzioni religiose, sulla base di una civile convivenza. In casi particolari, espressamente motivati, l'Amministrazione ha facoltà di interdire per un lasso di tempo determinato o per tutto il periodo di svolgimento del Parco l'uso degli apparecchi sonori.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE

Gli interessati alla concessione di aree devono inoltrare al Sindaco istanza in carta legale da presentare o far pervenire agli Uffici del Comune almeno **60 GIORNI** mesi prima del giorno d'inizio dell'attività.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza al Sindaco, sottoscritta dal titolare dell'impianto, deve contenere i seguenti dati:

- generalità completa del richiedente, sua residenza o sede legale ed eventuale diverso recapito, codice fiscale o partita IVA;
- denominazione dell'attrazione/i di proprietà da installare con precise dimensioni di ingombro. (D.M. 18/05/2007 che prevede il collaudo generale e l'identificazione dell'attrazione previo verifica della commissione CPV o CCV.);
Ogni attrazione deve avere esposta una targhetta ben visibile fissata alla stessa e l'attrazionista gestore ha l'obbligo di tenere in cassa a disposizione di eventuali verifiche il LOG-BOOK dell'attrazione in oggetto, che è quello che fa testa per l'identificazione.
Ogni abuso che dovesse verificarsi al riguardo comporterà, oltre alle eventuali sanzioni, l'immediata revoca della concessione,
- denominazione del Circo, marchio. La denominazione dell'impresa circense dovrà inequivocabilmente riportare la stessa dicitura sia nella domanda, sia nella concessione, sia nelle forme di pubblicità. Ogni abuso che dovesse verificarsi al riguardo comporterà, oltre alle eventuali sanzioni, l'immediata revoca delle concessioni;
- numero dei carriaggi, caravan, carri attrezzi e relativa dimensione di massimo ingombro sul terreno ed installazione avvenuta;
- periodo e luogo per i quali viene effettuata la richiesta;
- possesso della prescritta autorizzazione debitamente rinnovata annualmente.

ART. 10 – MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Sono da intendersi ricorrenti quelle manifestazioni che hanno luogo, ogni anno, nel medesimo sito e nello stesso periodo in concomitanza, per lo più, con particolari manifestazioni in occasione delle quali, per consuetudine, vengono installate attività dello spettacolo viaggiante.

ART. 11 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

Sono da intendersi come occasionali quelle manifestazioni che non ricorrono con cadenze prestabilite, ma anche quelle che l'Amministrazione ritenga di autorizzare in aree non comprese nell'elenco di cui all'art.1.

Le attività dello spettacolo viaggiante installate nell'ambito di siffatte manifestazioni soggiacciono integralmente alle disposizioni redatte dal presente Regolamento.

ART. 12 - ORGANICO FUNZIONALE

Per organico funzionale si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni presenti alla stessa, al fine di renderla più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della consistenza dell'utenza, sia quello degli interessi economici degli operatori.

Nel rispetto ed in applicazione delle norme del presente Regolamento l'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione ricorrente prevede:

- la definizione della tipologia, sulla base degli appositi elenchi ministeriali, delle attrazioni ammesse;
- l'indicazione del numero di concessioni accordabili per ciascun tipo di attrazione.

Le piccolissime attrazioni (pungometro, oroscopi, basket, cannoncini forza muscolare, braccio di ferro, ecc..) munite di regolare licenza comunale, saranno inserite nel parco a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale e non costituirà valutazione ai fini del punteggio.

Eventuali cambi saranno consentiti solo all'interno dello stesso raggruppamento.

ART. 13 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Sono considerate attività complementari al parco i banchi di dolciumi in genere e di zucchero filato. I titolari al fine dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di cui al presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dal D.Lvo 114/98.

I generi posti in vendita devono esclusivamente essere quelli indicati sull'autorizzazione amministrativa in possesso dall'assegnatario.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione al parco è necessario produrre copia dell'autorizzazione sanitaria personale.

Per le attività complementari verrà predisposta apposita graduatoria secondo i criteri previsti dai punti a) e c) del successivo art. 16.

Qualora il titolare dia attività complementari acquisisca attrazioni dello spettacolo viaggiante non potrà far valere il punteggio acquisito nella graduatoria di cui sopra.

Le attività complementari fanno parte dell'organico del parco divertimenti e la loro sistemazione non dovrà ostacolare la collocazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

ART. 14 - ATTRAZIONI NOVITÀ

Quando l'ampiezza dell'area lo consenta è facoltà dell'Amministrazione autorizzare, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di grandi o medie attrazioni che costituiscono novità per il parco.

Costituisce novità quell'attrazione che appaia incontestabilmente come sostanziale innovazione rispetto ad attrazioni normalmente frequentanti la manifestazione; le semplici varianti apportate a queste ultime, pertanto, non costituiscono mai novità.

Quando l'installazione di una attrazione avvenga ai sensi del presente articolo, non potrà essere nuovamente impiantata nella stessa area e dallo stesso titolo per 2 anni (due) fatta salva

l'eventualità che al comune siano pervenute altre richieste per l'installazione di altre attrazioni novità.

ART. 15 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE – CRITERI

L'assegnazione delle aree per le manifestazioni ricorrenti viene fatta sulla base dei seguenti criteri:

1. assegnazione costante ai titolari di attrazione i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 16, vantano un diritto di precedenza su altri richiedenti per autorizzazioni simili e concorrenti;
2. rotazione dell'assegnazione nel caso in cui più richiedenti per autorizzazioni simili o concorrenti posseggano somma equivalente di requisiti;
3. assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità ai sensi del precedente art. 14 che portino incremento al parco altamente spettacolari.

L'assegnazione di cui al punto 15.3 con conta ai fini del computo dell'anzianità di frequenza.

L'eventuale rinuncia da parte del richiedente ad occupare l'area dovrà essere entro 7 gg. inoltrata al Comune onde consentire dell'Amministrazione di accedere alle richieste di eventuali altri esercenti.

La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nella località determinata e con le modalità impartite dall'amministrazione Comunale.

La stessa area dovrà essere sgomberata entro un giorno dal termine di durata del paro stesso, salvo eventuali proroghe emesse dal Sindaco.

Nell'esame ed eventuale accoglimento di istanza concorrenti per il medesimo periodo e per la stessa area deve essere seguito il criterio cronologico di presentazione dell'istanza.

ART. 16 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE – REQUISITI E GRADUATORIA

Per l'assegnazione delle concessioni delle aree ai titolari delle varie attrazioni si deve tener conto del punteggio raggiunto da ciascuno di essi sulla base dei seguenti elementi:

- | | |
|---|------|
| a) anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, punti per ogni anno | 2,00 |
| b) anzianità di mestiere, riferita specificatamente all'attrazione che si intende impiantare e all'anno risultante dall'anzianità di iscrizione alla CCIAA , punti per ogni anno | 0,10 |
| c) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo Viaggiante o degli ambulanti, punti per ogni anno | 0,10 |
| d) anzianità di domanda con la medesima attrazione, punti per ogni anno | 0,10 |

In sede di prima applicazione del presente Regolamento il punteggio relativo alla lettera a) riguarderà il decennio precedente l'entrata in vigore dello stesso.

L'ufficio competente è incaricato di tenere costantemente aggiornata la graduatoria.

I requisiti d'anzianità di frequenza sono trasferibili a terzi a seguito di cessione dell'attività totale o parziale per atto tra vivi o in caso di morte del titolare. In caso di cessione ramo d'azienda bisogna tener conto solo dell'anzianità di frequenza, in quanto i punti b/c/d sono personali.

ART. 17 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE – OBBLIGHI

E' fatto obbligo ai concessionari di occupare l'area loro assegnata con l'attrazione per la quale la concessione è stata data e per l'intero periodo della durata della manifestazione.

L'area oggetto della concessione dovrà essere mantenuta e riconsegnata nello stato in cui viene consegnata.

L'atto di concessione e la licenza di esercizio sono sempre ostensibili agli agenti di polizia e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento d'identità.

E' fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione apposito cartello contenente:

- il nominativo del titolare dell'attrazione;
- la categoria dell'attrazione in base alla denominazione ministeriale;
- la denominazione del mestiere;
- il numero di contrassegno dell'attrazione;
- la superficie occupata in mq.;
- il periodo di concessione del suolo pubblico;

Ogni attrazione a tale obbligo, comunque congegnata, comporta la sanzione di cui al successivo art.20.

La sospensione della concessione, ovvero l'assenza della manifestazione, potrà essere accolta, ovvero giustificata, per non più di due volte in un quinquennio ed esclusivamente nei seguenti casi:

1. rifacimento o modifica sostanziale dell'attrazione;
2. costruzione di nuova attrazione;
3. cambio in corso dell'attrazione;
4. danno improvviso dell'attrazione;
5. malattia improvvisa dell'attrazione, del coniuge, o di un suo parente sino al 2° grado o affine convivente sino al 2° grado.

La richiesta di sospensiva o la giustificazione dell'assenza deve pervenire all'ufficio comunale preposto entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente quello di inizio dell'attività.

Fuori da questi casi, che dovranno comunque essere adeguatamente documentati, e da queste modalità, il mancato impianto o lo spianto anticipato determinano l'esclusione dalla concessione di tale area per due anni, fatta salva, per il secondo caso, l'applicazione delle sanzioni di cui al 2° comma art. 20.

ART. 18 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE – LISTA D'ATTESA

La lista d'attesa rappresenta un diritto ad occupare un posto in organico per i quali attrazionisti che abbiano i requisiti previsti all'art.16 non appena detto posto si renda vacante.

Essa si articola in tante graduatorie quante sono le specie di mestieri e le aree previste dall'elenco di cui all'art.1 e sono tenute costantemente aggiornate dal competente ufficio comunale: in sede di prima applicazione del presente Regolamento la graduatoria sarà stilata sulla base delle domande pervenute al Comune negli ultimi 10 anni.

Per avere diritto ad essere inseriti in lista d'attesa gli interessati devono produrre istanza per ottenere la concessione di una determinata area per una determinata attrazione e riproporre l'istanza stessa annualmente sino a che il richiedente non possa essere inserito nell'organico dell'area interessata. L'interruzione della presentazione dell'istanza produce l'immediata cancellazione dell'interessato dalla relativa lista d'attesa.

ART. 19 - CAMBIO DI ATTRAZIONE

Il cambio di attrazione sarà consentito, senza perdita di punteggio, quando l'attrazione che si intende installare sia corrispondente ad un posto vacante previsto dall'organico funzionale dell'area frequenza.

Ove il richiedente in cambio non possa essere collocato in organico, sarà inserito nella lista d'attesa corrispondente.

ART. 20 - SANZIONI

La trasgressione delle norme del presente Regolamento, quando il fatto non costituisce reato punibile con altre leggi, sono accertate o punite con la procedura prevista dalla Legge 24/11/1981 nr. 689.

La sanzione amministrativa è fissata nel minimo di €. 51,65 e nel massimo di €. 516,46 pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo o sé più favorevole al doppio del minimo.

Per le trasgressioni che rivestono particolare gravità o recidiva, compresa la morosità ai disposti del presente Regolamento, il Sindaco può disporre la revoca della concessione e l'esclusione, sia temporanea che permanente, dalla frequenza ai parchi divertimento e dalle aree di sosta da parte del trasgressore.

ART. 21 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15 c. 1 della Legge 11 febbraio 2005, n.15, e tenuta disposizione del pubblico e pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune.

ART. 22 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione:

- le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- lo Statuto Comunale;
- gli altri Regolamenti Comunali quanto applicabili;
- gli usi e consuetudini locali.

ART. 23 - RINNOVO DINAMICO

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopranominata.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività delle deliberazioni di approvazione.